

STATUTO

Articolo 1

E' costituito per volontà dei subacquei Veronesi il "CLUB SUBACQUEO SCALIGERO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", con sede in Verona. L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, esclude ogni fine di lucro e di divisione di utile fra i soci, e persegue, altresì, finalità di utilità sociale e di volontariato.

Articolo 2

Il Club Subacqueo Scaligero è affiliato alla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e delle Attività Subacquee (FIP-SAS) verso la quale si impegna ad accettare le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento generale, nonché le disposizioni di massima emanate dalla sede centrale.

Articolo 3

Gli scopi di carattere generale del Club sono quelli della Federazione cui è affiliato, nonché di solidarietà sociale.

In particolare il Club, operando comunque sempre senza fine di lucro, ha per oggetto:

a) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, e la partecipazione a manifestazioni e gare, e tutela l'interesse dei subacquei onde garantire agli stessi le più ampie possibilità di esercitare liberamente le attività statutarie sviluppando qualsiasi iniziativa utile alla divulgazione:

- delle attività subacquee sportive;
- della Protezione Civile;
- qualsiasi altra attività connessa alle precedenti anche di carattere sociale; e

b) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di soccorso e protezione civile; ed in particolare lo svolgimento e la promozione, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (attività di protezione civile), nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia, nel rispetto, altresì, della legge 11 agosto 1991 n. 266, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di volontariato.

Per lo svolgimento dell'attività di protezione civile, tra i soci del club è istituito un "Gruppo/Unità di Protezione Civile" (in seguito anche semplicemente "Gruppo"), composto da un Coordinatore e da un certo numero di componenti determinato al momento della loro nomina, nominati e scelti, tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice.

Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità (perchè ad es. richiesto dalla legge, dalle autorità preposte o dagli organismi competenti) o l'opportunità, dovrà o potrà predisporre

ed adottare un regolamento che meglio regoli e disciplini tale Gruppo, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia.

In mancanza di detto regolamento e nel rispetto di quanto eventualmente prestabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina e della normativa vigente, il "Gruppo di Protezione Civile" prenderà, al suo interno, ogni decisione a maggioranza semplice dei suoi componenti, senza formalità di procedura.

Articolo 4

Gli organi del Club sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile, nominato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo del quale può anche non fare parte.

Il Coordinatore del "Gruppo" ha il compito di presiedere e coordinare il "Gruppo" stesso e di curare l'attuazione delle decisioni prese.

La rappresentanza del Gruppo di fronte ai terzi spetta al "Coordinatore" il quale è investito dei più ampi poteri per agire in nome e per conto del "Gruppo" stesso, in esecuzione di quanto previamente deciso dal medesimo "Gruppo".

Articolo 5

Possono far parte del Club con diritto di voto persone maggiorenni e minorenni, quest'ultime previa autorizzazione di entrambi i genitori o di chi ne esercita la patria potestà.

Articolo 6

Le ammissioni sono di assoluta competenza del Consiglio Direttivo il quale, esaminate le richieste, prende le opportune decisioni senza l'obbligo di comunicarne le ragioni agli interessati.

Articolo 7

I soci dovranno versare annualmente il costo della tessera FIPSAS da aggiungere alla quota sociale, il cui ammontare sarà determinato anno per anno. Il pagamento conferisce all'associato il diritto di godere di tutti i privilegi ed i vantaggi che il Club potrà ottenere ed offrire.

La validità della tessera del Club è strettamente limitata all'anno finanziario in corso, indipendentemente dalla data del rilascio. Il mancato pagamento della quota sociale entro il 31 Gennaio produrrà la sospensione di tutti i diritti del Socio. I termini e le modalità di versamento di tale quota verranno impartiti dal Consiglio Direttivo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale. La quota sociale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 8

L'anno finanziario del Club ha inizio il 1° Ottobre e termina il 30 Settembre dell'anno successivo.

Articolo 9

Il patrimonio del Club è di proprietà dei Soci, i quali ne assumono solidalmente le attività e le passività, queste ultime fino alla concorrenza delle quote versate e limitatamente al periodo di appartenenza al Club mediante regolare versamento.

Articolo 10

In caso di scioglimento del Club, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o destinato a finalità di utilità generale, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Socio che cessa di far parte del Club per propria decisione, o per sospensione od espulsione, decade da ogni diritto sul patrimonio.

Articolo 11

L'Assemblea, che deve intendersi sovrana, può essere Ordinaria o Straordinaria.

In sede Ordinaria:

- approva il bilancio,
- nomina il Consiglio Direttivo,
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti,
- delibera inoltre sugli altri oggetti attinenti il Club che siano riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame da uno degli altri Organi Sociali.

In sede Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo,
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno anche fuori dalla sede sociale, ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno oppure quando almeno un decimo dei soci faccia per iscritto domanda motivata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora intervenga la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione qualora intervengano i tre quarti degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualora intervengano la metà più uno degli aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in estremo subordine la persona designata dai soci attivi intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità

delle deleghe (non più di una per ciascun socio) ed in genere

il diritto di intervento ed eventuale voto all'assemblea.

Le decisioni sono assunte secondo le maggioranze previste ex Articolo 21 Codice Civile. Quanto alle modifiche statutarie o allo scioglimento dell'Associazione si applica quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 21 Codice Civile.

Le convocazioni dell'Assemblea dovranno essere fatte a mezzo stampa, o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio.

Articolo 12

Il Club è retto ed amministrato da un Consiglio Direttivo composto di 11 (undici) Membri, eletti liberamente dall'Assemblea dei Soci e scelti fra gli aderenti al Club.

Il Consiglio Direttivo è composto come segue:

- Un Presidente
- un Vice Presidente
- un Segretario
- un Cassiere
- sette Consiglieri di cui un delegato ai rapporti con il Responsabile del Nucleo di Protezione Civile nel caso quest'ultimo non sia un Consigliere.

Le cariche e le mansioni di cui sopra vengono attribuite mediante delibera consigliare e devono essere accettate dagli interessati per iscritto in calce al relativo verbale. Tale delibera sarà effettuata in occasione della prima seduta del Consiglio Direttivo entrante, che sarà convocata dal Presidente uscente, o in sua assenza rispettivamente dal Vicepresidente, dal Presidente onorario, o dal Socio anziano (età associativa) e tenuta non oltre quindici giorni dalle elezioni assembleari.

- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede le sedute del Consiglio e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio stesso.

- Il Vice Presidente sostituisce nelle mansioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento o per sua delega scritta.

- Il Segretario esegue le disposizioni emanate dal Presidente, o dal suo legittimo sostituto, nell'ambito del presente Statuto.

- Il Cassiere ha mansioni di raccolta, maneggio e quadratura delle risorse liquide comunque acquisite dal Club. Il Cassiere, oltre al Presidente, ha potere di firma presso gli Istituti di Credito e/o presso l'Amministrazione Postale presso i quali si intrattengono rapporti. Il Cassiere risponde in prima persona di eventuali ammanchi dipendenti dalla propria negligenza, che dovessero emergere in sede di rendiconto o di revisione, di cui al successivo Articolo 16.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) amministrare il patrimonio sociale;
- b) compilare il resoconto consuntivo da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) sviluppare nel presente ed in futuro le attività subacquee

nei vari settori;

d) promuovere tutti i provvedimenti atti a favorire il libero esercizio delle attività subacquee sportive e di Protezione Civile;

e) decidere su argomenti per i quali abbia avuto espresso mandato dall'Assemblea dei Soci;

f) convocare l'Assemblea conformemente a quanto fissato dall'Articolo 11 del presente statuto.

Le delibere del Consiglio vengono prese con la presenza di almeno sei Membri oltre al Presidente, od al suo legittimo sostituto, saranno valide se votate a maggioranza assoluta e dovranno risultare da apposito Registro Verbale. Il Consiglio Direttivo tiene le riunioni su convocazione del Presidente, o del suo legittimo sostituto, almeno quattro volte all'anno, oppure su presentazione di un Ordine del Giorno firmato da almeno 5 (cinque) Membri del Consiglio Direttivo.

Ogni due anni l'Assemblea dei Soci provvederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il mandato del sostituto così nominato scadrà insieme a quello dei Consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

L'ingiustificata mancata partecipazione a due riunioni consecutive del Consiglio comporta l'automatica decadenza dalla carica dell'assente, notificata a cura del Direttivo.

Articolo 13

Le risorse finanziarie del Club saranno amministrare con rapporti presso gli Istituti di Credito e/o presso l'Amministrazione Postale. Il potere di firma spetta al Presidente, al Vicepresidente e al Cassiere con firma disgiunta fino al limite di Euro 2.000,00 (duemila) e per importi superiori con firma abbinata di due dei succitati responsabili.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Membri Effettivi e due Supplenti, eletti tra i Soci.

Non possono essere eletti Revisori coloro i quali risultano essere parenti o affini con i Consiglieri. I Revisori durano in carica per un biennio e sono rieleggibili. In caso di mancanza per decadenza, dimissioni, ecc. di un revisore Effettivo, subentra il più anziano dei Supplenti, la cui nomina scadrà insieme a quelli in carica.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'Amministrazione del Club, vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accertare la corrispondenza del bilancio con le risultanze dei movimenti contabili.

Il Collegio dei Revisori provvederà, trimestralmente, a controllare la consistenza di cassa e di banca e l'esistenza dei beni di proprietà.

I Revisori potranno in qualsiasi momento, anche individual-

mente, procedere ad ispezioni e controlli.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario: essi sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti estranei alla conduzione del Club, di cui venissero a conoscenza per ragioni del loro ufficio.

I Revisori sono solidalmente responsabili con i Consiglieri per i fatti e/o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi derivanti dalla loro carica.

Ogni socio ed ogni altro Organo possono denunciare al Collegio dei Revisori i fatti amministrativi che ritengono censurabili.

Articolo 15

Considerato lo scopo non lucrativo del Club, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16

Ai soci che dovessero procurare danni morali o materiali al Club potranno essere applicate, a cura del Consiglio Direttivo, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) deplorazione;
- b) sospensione - per un periodo non superiore a mesi sei - che potrà essere accompagnata dall'invito a dimettersi dalle cariche ricoperte;
- c) radiazione - deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo - pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 17 Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verona.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Verona.

L'arbitrato avrà sede in Verona ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 18

Quanto esposto nel presente Statuto entra in vigore il giorno 9 giugno 2006, e viene allegato agli atti del Club Subacqueo Scaligero.